



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

SERVIZIO 7 - AUTORIZZAZIONI

Protocollo n. 54548

Palermo
GC
91

NUMERO DI CODICE FISCALE 8001200826
PARTITA I.V.A. 02711070827

Palermo, 11 DIC. 2012

Risposta a _____

del _____



Oggetto: Ditta FERROMETAL COM s.r.l. - *Notifica del D.D.S. n. 2340 del 05/12/2012 -*

Racc. A/R

Ditta FERROMETAL COM s.r.l.
C/da Tintoria snc
92029 RAVANUSA (AG)

Comune di Ravanusa
via Roma, 3
92029 RAVANUSA (AG)



Provincia Regionale di Agrigento
Settore Territorio e Ambiente
~~Via Acrone, 27~~
92100 AGRIGENTO

Pubblico Registro Automobilistico di Agrigento
Via Matteo Cimarra
92100 AGRIGENTO

ARPA Sicilia
Via Cappuccini, 86
90129 PALERMO

Comando Provinciale Guardia di Finanza di
AGRIGENTO
Via Atenea, 238
92100 AGRIGENTO


e, p.c.

G.U.R.S.
Via Caltanissetta, 2
90100 PALERMO

Ufficio Documentazione Autorizzazioni
SEDE

Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.)
SEDE

(e-mail: URP.DAR@regione.sicilia.it)





Si notifica il D.D.S. n. 2340 del 05/12/2012, rilasciato alla Ditta in indirizzo, con il quale è stata concessa l'autorizzazione alla realizzazione e alla gestione del centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore e dei rimorchi, per svolgere le operazioni R4 ed R13 di cui all'allegato "C" del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.

Alla GURS, si trasmette estratto del predetto Decreto affinché proceda alla sua pubblicazione.



Il Dirigente della U.O.1

(Dott.ssa M. Gabriella Corleo)



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

OGGETTO: Ditta FERROMETAL COM S.rl. – Ravanusa (AG) -Autorizzazione ex art. 208 D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii. - Centro autodemolizione, stoccaggio e recupero di rifiuti pericolosi e non -

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la Legge Regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 recante “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”, la quale ha istituito il “Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti”;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 5069 del 19 luglio 2012 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti al dott. Marco Lupo;
- VISTA la nota del Dirigente Generale prot. n. 34376 del 20/07/2012, con la quale si invitano i Dirigenti di Aree e Servizi di questo Dipartimento a proseguire l’attività gestionale e finanziaria espletata in forza di precedenti deleghe (nota prot. 20945 del 03/05/2012);
- VISTO il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 – Norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni, ultima delle quali il D.Lgs. n. 205 del 03/12/2010;
- VISTI il D.Lgs 95/92 e ss.mm.ii. di attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE, relative alla eliminazione degli oli usati ed il Decreto 16 maggio 96 n. 392 recante le norme tecniche relative alla eliminazione degli oli usati;
- VISTO il Decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 recante “Attuazione della Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso” e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il D.Lgs. n. 151 del 25 luglio 2005, recante “sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche e elettroniche – Rifiuti di apparecchiature elettriche e elettroniche”;
- VISTO il D.M. 17 Dicembre 2009, recante “Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti” (SISTRI) e ss.mm.ii.;
- VISTO il Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 Marzo 2011, recante “i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”;
- VISTO il D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011 - “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi.....”;
- VISTO l’art. 40 della L.R. 27/86, che disciplina gli scarichi provenienti da insediamenti civili e produttivi;
- VISTO il D.A. 9 Agosto 2007 dell’Assessorato regionale Territorio ed Ambiente “Nuove procedure in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera”;

- VISTA la Legge regionale 8 Aprile 2010, n. 9, recante "Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati";
- VISTA la Legge Regionale n. 24 del 24/08/1993 che disciplina la "tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi" ed il parere dell'Ufficio Legislativo e Legale prot. n. 25115 - 137/II/2012 del 19/09/2012 in base al quale questo Dipartimento è tenuto ad applicare la predetta tassa ai provvedimenti autorizzativi rilasciati ai sensi degli artt. 208 e 211 del d.lgs. n. 152/06, atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
- VISTO il "Piano di Gestione dei Rifiuti in Sicilia", adottato con Ordinanza commissariale n° 1166 del 18-12-2002, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la nota n. 220445 del 28/05/2003, con la quale la Commissione Europea – Direzione generale ambiente ha comunicato che il predetto piano è conforme alle direttive europee in materia;
- VISTA l'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003, pubblicata sulla GURS n. 8 del 20/02/2004, con la quale vengono approvati i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, nonché i nuovi parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero di rifiuti;
- VISTO il programma per la decontaminazione e/o lo smaltimento degli apparecchi contenenti policlorodifenili e policlorotrifenili (PCB/PCT) soggetti a inventario e dei PCB e PCT in essi contenuti adottato con Ordinanza Commissariale n. 324 del 25/03/2004;
- VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 1260 del 30/9/2004, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 10 del 11/03/2005, con la quale è stato aggiornato il Piano di gestione dei rifiuti in Sicilia;
- VISTA la delibera del Comitato nazionale del 16/07/1999 dell'Albo nazionale gestori ambientali, relativa ai requisiti tecnici del Responsabile Tecnico;
- VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la Circolare del Direttore del Settore "Rifiuti e Bonifiche", dell'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque prot. n. 45319/R.B. del 21/11/2008;
- VISTA l'istanza del 22/09/2011, acquisita agli atti di questo Dipartimento in data 29/09/2011 al n. 44618, presentata dalla Ditta FERROMETAL COM S.r.l., con sede legale in C.da Tintoria s.n.c. nel Comune di Ravanusa (AG), con la quale si chiede, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., l'autorizzazione alla realizzazione ed alla gestione di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, nonché stoccaggio e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, in C.da Piante, foglio di mappa 23, part.lla 913, 914, 915 nel Comune di Ravanusa (AG) ex Campobello di Licata;
- VISTO il progetto prodotto contestualmente all'istanza e successive integrazioni, costituito dai seguenti elaborati:
- Relazione Tecnica;
 - Corografia, stralcio P.R.G., stralcio catastale, stralcio carta dei vincoli;
 - Stato di fatto: piante, prospetti e sezioni;
 - Stato futuro: piante, prospetti e sezioni;
 - Planimetria con indicazione dei settori di lavorazione;
 - Planimetria con indicazione del trattamento delle acque;

- Planimetria con indicazione dei presidi antincendio;
- Particolari costruttivi: disoleatore statico, pavimentazione industriale, recinzione;
- Particolari costruttivi: fusti di stoccaggio rifiuti liquidi;
- Piano di gestione;
- Piano di bonifica del sito;
- Documentazione fotografica;
- Relazione geologica;
- Elaborati integrativi: relazione tecnica, planimetria dei settori di lavorazione con indicati gli standard urbanistici, particolari fusti di stoccaggio rifiuti liquidi, piano di bonifica.

VISTO il verbale della conferenza di Servizi, convocata ai fini dell'approvazione del progetto in variante dello strumento urbanistico ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/06, tenutasi il 29/02/2012 presso gli uffici di questo Dipartimento, dal quale risulta che:

- Con nota prot. n. 9244/dpI 12rv/12 del 23/02/2012 il Servizio di Igiene Ambienti di Vita-Ufficio di Ravanusa dell'ASP di Agrigento ha espresso parere favorevole, per quanto di competenza, a condizioni e con correzioni apportate ad elaborati grafici;
- Con nota prot. n. 6996/dpTI/12 del 10/02/12 il Servizio S.Pre.S.A.L. dell'ASP di Agrigento ha espresso parere favorevole per quanto di competenza, a condizioni;
- Con nota prot. n. 1641 del 17/02/2012, il Servizio Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Agrigento ha rilasciato autorizzazione paesaggistica di competenza;
- Il responsabile dell'area tecnica del Comune esprime parere favorevole e produce nota prot. n. 3291 del 27/02/2012 dell'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio del fax di convocazione senza opposizioni;
- Il vicesindaco, presente con delega sindacale, esprime parere favorevole, riservandosi di trasmettere l'atto formale di assenso sindacale al sito;
- Il rappresentante dell'ARPA chiede chiarimenti e integrazioni ed esprime parere favorevole a condizione che vengano soddisfatte le richieste avanzate in conferenza;
- Il rappresentante dell'ARTA – Dipartimento Urbanistica, chiede integrazioni;
- Il rappresentante del Genio Civile di Agrigento esprime parere favorevole di compatibilità geomorfologica;
- Il rappresentante della Provincia regionale di Agrigento esprime parere favorevole, con condizioni;

VISTA la nota della Ditta del 27 Marzo 2012, acquisita agli atti del Dipartimento in data 29/03/2012 al n.15983, con la quale viene trasmesso il parere favorevole espresso dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Agrigento;

VISTE le note in data 14/03/2012, assunte al protocollo del Dipartimento in data 26/03/2012, rispettivamente ai n.n.15038 e 15040 con cui la Ditta trasmette, in riferimento alla citata conferenza dei servizi, le integrazioni richieste dagli Enti;

VISTA la nota del 14 marzo 2012 acquisita agli atti del Dipartimento in data 26/03/2012 al n. 15040 con la quale la Ditta trasmette, tra l'altro:

- 1) l'assenso al sito rilasciato con Determina Sindacale n. 23 del 13/03/2012;
- 2) l'accesso carrabile all'impianto, rilasciato dal Comune di Ravanusa con nota prot.3990 del 06/03/2012;

VISTA la nota prot. n. 14907 del 09/07/2012, acquisita agli atti del Dipartimento in data 11/07/2012 al n. 32443, con la quale l'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente – Dipartimento Urbanistica - Servizio 6- Varianti Urbanistiche, esprime parere favorevole per quanto di competenza;



- VISTO il contratto d'affitto, stipulato in data 27/09/2011 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Canicattì al n. 1398 s/3 tra i proprietari del lotto di terreno ricadente nel foglio di mappa 23, part.lla 913 e la Ditta Ferrometal Com S.r.l, della durata di anni 20 (venti);
- VISTO il contratto d'affitto stipulato, ad integrazione del precedente contratto, in data 21/11/2011 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Canicattì il 22/11/2011 al n. 1746 s/3 tra i proprietari dell'area ricadente nel foglio di mappa 23, part.lle 914 e 915, su cui insistono dei fabbricati e la Ditta Ferrometal Com S.r.l;
- VISTA la concessione edilizia rilasciata in sanatoria relativa ai fabbricati che insistono sulle particelle 914 e 915 del foglio di mappa 23 del territorio del Comune di Ravanusa (ex Campobello di Licata) rispettivamente n. 1662 del 01/03/2007 e n. 209 del 17/05/2006;
- VISTA la nota prot. 50815 del 12/09/2012 del Servizio 1 VAS/VIA del Dipartimento regionale dell'Ambiente (A.R.T.A.), con la quale si prescrive che "...per il progetto dovrà essere attivata la procedura di verifica di assoggettabilità ex art. 20 del d.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. qualora la prevista operazione R4 sia svolta su rifiuti pericolosi e/o rifiuti non pericolosi per una quantità superiore alle 10 t/giorno";
- CONSIDERATO che l'impianto ha una estensione complessiva di mq 6.470 e che il D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006 norme in materia ambientale, così come modificato dal D. Lgs. n. 4 del 16 Gennaio 2008, all'allegato IV punto 8 lettera c) stabilisce di sottoporre alla Verifica di assoggettabilità alla V.I.A. i centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili, con superficie superiore ad 1 (uno) ettaro;
- VISTI i certificati attestanti i requisiti soggettivi dei titolari di cariche o qualifiche della Ditta;
- VISTO il certificato della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Agrigento prot. n. CEW/7326/2012/CAG0008 del 22/06/2012, dal quale si evince che a carico della Ditta Ferrometal Com S.r.l non risultano dichiarazioni di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata e che a carico del rappresentante della Ditta nulla osta ai fini dell'art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni;
- VISTA la nota prot. n. 51825 del 22/11/2012 con la quale questo Dipartimento trasmette alla Ditta copia dello schema del presente Decreto, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche ed integrazioni ed ai sensi della Circolare del Direttore del Settore "Rifiuti e Bonifiche" dell'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque prot. n. 45319/R.B. del 21/11/2008, sopra richiamate;
- VISTA la nota del 23/11/2012 con la quale la Ditta Ferrometal Com S.r.l., dopo avere preso visione dello schema di Decreto proposto, ne accetta per intero il contenuto;
- VISTO il Protocollo di intesa sottoscritto in data 14 Marzo 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e il Comando Regionale Sicilia della Guardia di Finanza per il controllo di legalità sulla gestione delle attività economiche autorizzate nonché sull'utilizzo dei benefici economici pubblici concessi;
- VISTO il Protocollo di legalità sottoscritto in data 23 Maggio 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Ministero dell'Interno, le Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani e la Confindustria Sicilia;
- CONSIDERATO che il predetto Protocollo di legalità impone alla Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di richiedere, nelle materie di propria competenza, propedeuticamente al rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio o



abilitativo e/o concessorio per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali di pubblico interesse, di importo superiore ad € 154.937,00 le informazioni del Prefetto di cui all'articolo 10 D.P.R. 252/98 nei confronti delle società o imprese che richiedono il titolo autorizzativo, concessorio o abilitativo;

CONSIDERATO che con nota n. 29878/S7 del 27 giugno 2012 questo Dipartimento, in ossequio a quanto previsto nel citato Protocollo di legalità, richiedeva al Prefetto di Agrigento l'informativa di cui all'articolo 10 del D.P.R.252/98 sulla Società in questione;

CONSIDERATO che è decorso il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta di informativa al Prefetto di Agrigento e che quindi, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n.252/98, si potrà procedere al rilascio del provvedimento in questione anche in assenza delle informazioni prefettizie, fatto salvo il potere dell'Amministrazione di revocarlo qualora successivamente alla scadenza del termine suddetto siano acquisite le informazioni negative del Prefetto;

VISTO il Patto di integrità allegato al presente provvedimento;

VISTO l'articolo 10 e l'articolo 11 comma 3 del D.P.R. 252/98;

CONSIDERATO che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 11, comma 3, del D.P.R. n. 252/98;

VISTA la ricevuta di pagamento della tassa di concessione governativa per l'anno 2012, effettuato il 19/11/2012;

RITENUTO di dovere assumere le determinazioni conclusive alla luce della documentazione prodotta in linea con la normativa vigente e con il Piano di Gestione dei rifiuti in Sicilia e pertanto di poter procedere, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., all'approvazione del progetto relativo al centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, sito in C.da Piante nel territorio del Comune di Ravanusa (AG) - Fg. n. 23 - part. Ite nn. 913, 914, 915 per le operazioni R4 ed R13 di cui all'allegato "C" al D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii., con l'esclusione dell'attività di stoccaggio e recupero di rifiuti pericolosi e non provenienti da attività diversa da quella prevista dal Decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 recante "Attuazione della Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso";

RITENUTO di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica, ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, anche più restrittive in vigore o che saranno emanate in attuazione del citato decreto legislativo n. 152/06 e ss.mm.ii.;

DECRETA

ART. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., è approvato, in variante allo strumento urbanistico, il progetto relativo al centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore e dei rimorchi, simili e loro parti, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione previste dalle lettere g) ed h) dell'art. 3 del D.Lgs 209/2003, costituito dagli elaborati elencati in premessa, proposto dalla **Ditta Ferrometal Com S.r.l.**, con sede legale in C.da Tintoria snc nel territorio del Comune di Ravanusa (AG) ed impianto in C.da Piante, Fg. 23 particelle nn. 913,914,915 nel territorio del Comune di Ravanusa (AG) ex Campobello di Licata e ne è altresì autorizzata la realizzazione e la gestione per le operazioni R4 ed R13 di cui all'allegato "C" al D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii..

L'autorizzazione alla gestione dell'impianto è concessa alla Ditta Ferrometal Com S.r.l., per dieci anni a partire dalla data del presente Decreto e può essere rinnovata. A tal fine entro 180 giorni prima della scadenza deve essere presentata domanda di rinnovo.

ART. 2

I rifiuti ammessi in ingresso all'impianto, quali veicoli fuori uso (comprese le macchine mobili non stradali) e quelli provenienti dal loro smantellamento e dalla loro manutenzione, sono i seguenti:

CER	DESCRIZIONE
130105*	emulsioni non clorurate
130111*	oli sintetici per circuiti idraulici
130113*	altri oli per circuiti idraulici
130205*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazioni, non clorurati
130206*	scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazioni
130208*	altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione
130301*	oli isolanti e termoconduttori, contenenti pbc
140601*	clorofluorocarburi, HCFC ed HFC
150202*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
160103	pneumatici fuori uso
160104*	veicoli fuori uso
160106	veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose
160107*	filtri dell'olio
160108*	componenti contenenti mercurio
160109*	componenti contenenti PCB
160110*	componenti esplosivi (ad esempio "air bag")
160111*	pastiglie per freni contenenti amianto
160112	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 160111
160113*	liquidi per freni
160114*	liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose
160115	liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 160114
160116	serbatoi per gas liquido
160117	metalli ferrosi
160118	metalli non ferrosi
160119	plastica
160120	vetro
160121*	componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 160107 a 160111, 160113 e 160114
160122	componenti non specificati altrimenti
160199	rifiuti non specificati altrimenti

ART. 3

La potenzialità massima annua autorizzata è così ripartita:

- rifiuti non pericolosi 3.028 Tonnellate/anno;
- rifiuti pericolosi 1.264 Tonnellate/anno.

ART. 4

La capacità complessiva di stoccaggio dei rifiuti liquidi identificati con i codici C.E.R. 130105* - 130111* - 130113* - 130205* - 130206* - 130208* non deve superare i 500 litri, fermo restando il divieto di miscelazione di cui all'art. 187 del D.Lgs. n. 152/2006.



ART. 5

Nella gestione dei veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, devono essere rispettate tutte le condizioni e prescrizioni previste dal piano per il settore e dal successivo Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 209 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 6

I rifiuti potranno essere stoccati provvisoriamente ai fini del successivo invio ad impianti per il recupero e/o per lo smaltimento finale degli stessi, fatte salve le parti di ricambio recuperate dalla demolizione dei veicoli a motore e destinate alla vendita, a condizione che queste ultime siano stoccate separatamente e con opportuni accorgimenti per evitare il loro deterioramento ai fini del successivo reimpiego.

ART. 7

Le parti di ricambio attinenti la sicurezza, individuate nell'allegato III al D.Lgs. n. 209/03, possono essere cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 122 e possono essere utilizzate solo se sottoposte alle operazioni di revisione singola previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 30 aprile 1992, n. 285.

ART. 8

Il periodo massimo di stoccaggio dei rifiuti solidi è di mesi sei. Il settore dello stoccaggio dedicato ai rifiuti provenienti dallo smantellamento di veicoli fuori uso (comprese le macchine mobili non stradali) e dalla loro manutenzione, deve avere i requisiti di cui al punto 4 dell'allegato 1 al D. Lgs. n. 209/2003.

ART. 9

La Ditta deve tenere, presso la sede dell'impianto, appositi registri di carico e scarico regolarmente vidimati, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 190 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.. La Ditta è anche tenuta all'obbligo di comunicazione annuale relativa al catasto rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed all'utilizzo dei formulari di identificazione di cui all'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nel caso di trasporto di rifiuti.

La Ditta deve, altresì, verificare la provenienza dei rifiuti in relazione a quanto previsto dall'art. 193 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..

La Ditta è tenuta al rispetto dei contenuti del Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio dell'Unione Europea del 31 Marzo 2011.

La Ditta è tenuta al rispetto dei contenuti del nuovo regolamento di prevenzione incendi emanato con il D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011;

ART. 10

L'esercizio dell'attività autorizzata non deve comportare danni all'ambiente e deve essere svolto garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dovranno altresì essere scrupolosamente rispettate tutte le seguenti prescrizioni:

1. la superficie dell'area deve essere pavimentata e dotata di sistemi di raccolta delle acque. La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita;
2. deve essere garantita una adeguata viabilità interna per una agevole movimentazione, anche in caso di incidenti;
3. per la realizzazione e la gestione dell'impianto devono essere rispettate le norme igienico-sanitarie e di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro stabilite dalle normative vigenti, in particolare devono essere rispettati gli standard previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza degli ambienti dei lavoratori;



4. l'impianto deve essere sempre mantenuto nel migliore stato di efficienza tale da garantire sempre il rispetto del presente Decreto e delle caratteristiche tecniche relative alla tipologia dell'impianto;
5. il funzionamento dell'impianto deve avvenire nel rispetto di tutte le norme di conduzione dell'impianto stesso previste nel progetto;
6. devono essere predisposti ed evidenziati opportuni sistemi per il campionamento delle acque reflue prodotte dall'impianto;
7. le acque meteoriche di dilavamento, le acque di prima pioggia e di lavaggio, devono essere convogliate ed opportunamente trattate, nell'impianto disoleatore;
8. in fase di costruzione devono essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per mitigare gli impatti sull'ambiente, quali la distribuzione del cantiere in modo tale da limitare il percorso e la manovra dei mezzi ivi operanti e conseguentemente la dispersione di materiale sfuso e l'emissione di gas di scarico e/o polveri: la scelta di percorso dei mezzi di trasporto che consentano di evitare ambienti sensibili e centri abitati; l'utilizzo di tecniche di abbattimento delle polveri; la realizzazione di reti di canalizzazione che allontanino rapidamente le acque meteoriche dal sito, convogliandole nei luoghi di deflusso abituale;
9. i materiali provenienti dagli scavi per la realizzazione dell'opera, se non riutilizzati nell'ambito dei lavori ai sensi della normativa vigente, devono essere prioritariamente inviati presso gli impianti di trattamento/recupero autorizzati o, in alternativa, smaltiti in discariche autorizzate ai sensi delle norme vigenti;
10. le operazioni di deposito preliminare e di movimentazione dei rifiuti liquidi, devono essere effettuate secondo metodologie che escludano la possibilità di sversamenti degli stessi;
11. lo stoccaggio dei rifiuti, sia all'interno che all'esterno del capannone, dovrà essere effettuato per tipologie omogenee;
12. deve essere evitata la vicinanza di tipologie di rifiuti che, in caso di sversamenti accidentali, possano causare effetti sinergici;
13. deve essere garantito il rispetto del D.M. n. 447/95 e ss.mm.ii. per quanto attiene le emissioni sonore, con la realizzazione di barriere fonoassorbenti, nonché rispetto del D.P.C.M. del 14.11.1997 relativo ai valori limite delle sorgenti sonore;
14. dovranno essere rispettate tutte le norme in materia ambientale ed in particolare dovranno essere previsti tutti gli accorgimenti per evitare la dispersione delle sostanze lesive per l'ozono;
15. devono essere adottate tutte le precauzioni necessarie per impedire emissioni diffuse nelle fasi di carico e scarico, movimentazione e stoccaggio dei rifiuti;
16. deve essere assicurata la compatibilità tra la flora locale e le specie arboree ed arbustive che saranno collocate lungo il perimetro dell'impianto coerentemente con il programma di piantumazione;
17. i percorsi dei mezzi adibiti al trasporto su gomma in entrata ed in uscita dall'impianto devono essere scelti in modo da evitare di interferire con i centri abitati, con zone sensibili ed aree protette;
18. le acque trattate dal disoleatore ed espulse dal pozzetto separatore di oli devono rispettare la normativa vigente di cui al D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii..
19. prima dell'inizio dell'attività la ditta dovrà effettuare la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/08;
20. la ditta deve eseguire la procedura prevista dall'art. 67 del D.Lgs. 81/08 (nuovi insediamenti produttivi);
21. l'impianto non deve produrre emissioni di alcun genere in atmosfera. In caso contrario dovrà essere preventivamente richiesta l'autorizzazione alle emissioni al competente Servizio dell'Assessorato Territorio e Ambiente.

ART. 11

L'avvenuta realizzazione dell'impianto dovrà essere comunicata al Comune di Ravanusa (AG), alla Provincia Regionale di Agrigento ed al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti. A tale comunicazione devono essere allegati una relazione giurata attestante la conformità dell'impianto stesso al progetto approvato.



ART. 12

La Ditta, prima dell'inizio delle operazioni di esercizio dell'attività autorizzata con il presente Decreto, dovrà ottenere il provvedimento di accettazione delle fidejussioni previsto dalla vigente normativa.

A tal fine dovrà produrre, a questo Ufficio, la seguente documentazione:

- Garanzie finanziarie, aggiornate agli indici ISTAT, conformi all'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003;
- Certificato di agibilità comprensivo della autorizzazione allo scarico;
- Parere del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Agrigento;
- Contratto per il prelievo periodico dei reflui civili, con una ditta autorizzata allo smaltimento.
- Relazione giurata con le opportune planimetrie e documentazione fotografica, redatte da un professionista abilitato, attestante la conformità dell'impianto stesso al progetto approvato ai sensi del presente provvedimento, comprensivo anche delle prescrizioni;
- Nominativo del responsabile tecnico dell'impianto, con requisiti professionali pari a quelli stabiliti dalle vigenti disposizioni dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, nonché il certificato dei carichi pendenti e certificato del casellario giudiziale relativi allo stesso;
- Accettazione dell'incarico da parte del responsabile tecnico, con la dichiarazione di aver preso visione del progetto e della presente autorizzazione.

ART. 13

Di approvare il Patto di integrità allegato al presente Decreto per farne parte integrante e sostanziale intercorrente tra l'Amministrazione e la Società, già sottoscritto da quest'ultima in data 27/06/2012 e che sarà sottoscritto da questa Amministrazione successivamente all'adozione del presente provvedimento, con il quale vengono delineate puntuali norme pattizie di assunzione reciproca di specifici obblighi in capo ad entrambe le parti e la cui inosservanza determinerà la revoca del presente provvedimento.

ART. 14

Si da atto che è stata richiesta al Prefetto di Agrigento l'informativa di cui all'articolo 10 del D.P.R.252/98 sulla Società in questione.

ART. 15

Si da atto che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 11, comma 3, del D.P.R. n. 252/98.

ART. 16

Il versamento della tassa di concessione governativa deve essere effettuato annualmente per ogni anno di validità del provvedimento, con espressa avvertenza che l'efficacia degli atti per i periodi successivi a quello di emanazione è subordinata all'adempimento tributario.

ART. 17

Quando a seguito di controlli sulla gestione dell'impianto, questa non risulti conforme all'autorizzazione di cui al presente Decreto, l'Autorità competente interverrà ai sensi del comma 13 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii. o intervenire in materia, nonché al rispetto delle disposizioni dettate dal presente provvedimento.

L'attività autorizzata ai sensi del presente Decreto non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore ed odori.

Sono fatte salve le autorizzazioni di competenza di altri Enti od Organi, ivi comprese quelle relative alla esecutività del progetto.

Qualunque variazione della società (della sede legale, del titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, dei soci amministratori delle società in nome collettivo e di accomandatari delle società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi, e degli amministratori di società commerciali legalmente costituite, ecc..) o del direttore tecnico o cessione di ramo d'azienda, deve essere tempestivamente comunicata al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

ART. 18

La Provincia regionale di Agrigento effettuerà, a seguito della comunicazione di cui all'art. 11 del presente Decreto, un sopralluogo presso l'impianto al fine di verificare la conformità dello stesso al progetto approvato, trasmettendo gli esiti al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

La Provincia regionale di Agrigento effettuerà periodicamente l'attività di controllo e vigilanza di cui all'art. 197 del D.Lgs. 152/06, anche avvalendosi del Dipartimento A.R.P.A. provinciale.

ART. 19

Al presente Decreto è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 Dicembre 1971 n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione, entro il termine di 120 giorni.

ART. 20

Il presente Decreto sarà trasmesso, oltre che alla Ditta, al Comune di Ravanusa (AG), alla Provincia Regionale di Agrigento, al Pubblico Registro Automobilistico di Agrigento, all'A.R.P.A. Sicilia, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Agrigento, all'U.R.P. affinché venga pubblicato sul sito di questo Dipartimento nonché alla G.U.R.S. affinché venga pubblicato per estratto.

Palermo, li -5 DIC. 2012

Il Dirigente della U.O 1
(Dott.ssa M. Gabriella Corleo)




IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Servizio 7 - Autorizzazioni
(Dott. Antonio Patella)

